



COMUNE DI VIGNATE
(Provincia di Milano)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL
COMUNE DI VIGNATE

CIG. N. ZA10803E45

INDICE

Art. 1 OGGETTO

Art. 2 DURATA

Art. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA

Art. 4 OBBLIGHI DEL BROKER

Art. 5 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

Art. 6 VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 7 PENALI

Art. 8 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Art. 9 PREROGATIVE ED IMPEGNI DELL' ENTE

Art. 10 RESPONSABILITA'

Art. 11 COPERTURE ASSICURATIVE

Art.12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -RECESSO

Art.13 CESSIONE E SUBAPPALTO

Art.14 FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE – AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORDATE

Art.15 SPESE CONTRATTUALI

Art.16 FORO COMPETENTE

Art. 1 OGGETTO

Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'attività professionale di broker assicurativo, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione a favore del: Comune di Vignate e riguardano le seguenti prestazioni:

- a.** Risk management: identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti sull'Ente assicurato ed eventualmente da assicurare, relativamente alle attività esercitate, al patrimonio ecc.;
- b.** analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti, con impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e al raggiungimento di precisi obiettivi di efficienza ed economicità con particolare riferimento alla ottimizzazione dei costi a carico dell'Ente;
- c.** aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze dell'Ente, anche sulla base degli elementi ricavabili dalle statistiche dei sinistri e dalle richieste di risarcimenti;
- d.** effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere e verifica circa la solvibilità e solidità delle compagnie contraenti;
- e.** assistenza nelle procedure di scelta del contraente: su richiesta, elaborazione dei capitolati speciali per l'affidamento delle coperture assicurative dell'Ente ed assistenza nello svolgimento delle procedure di gara (es.: controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nei capitolati di gara, predisposizione di relazioni con evidenziazione dei contenuti delle offerte nonché individuazione delle offerte riportanti il migliore rapporto qualità/prezzo, ecc.);
- f.** assistenza nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento della normativa, comunicazione dati di regolazione premio, variazioni dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali, segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti, ecc.);
- g.** intermediazione dei premi dovuti alle compagnie di assicurazione: a tal fine si precisa che il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del broker (indicatario attivo di pagamento), il quale percepirà il pagamento del premio dall'Ente contraente e lo verserà all'assicuratore entro e non oltre 7 (sette) giorni provvedendo tempestivamente alla rendicontazione formale dei pagamenti così effettuati.. Resta intesa a favore dei contraenti, la piena efficacia liberatoria -anche a termine dell'art. 1901 c.c. "mancato pagamento del premio" – del pagamento così effettuato.
- h.** gestione sinistri: assistenza nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi, anche di data antecedente alla decorrenza del presente servizio, al fine di minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione, consegna di reports sull'andamento della sinistrosità completi di valutazioni tecniche e proposte.
- i.** assistenza telefonica, telematica e on line e con intervento (a richiesta) di proprio personale presso l'Ente, consistenti:

- nell'assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minore tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione;
- nella gestione dei sinistri attivi e passivi;
- nella gestione stragiudiziale dei sinistri del Comune di Vignate, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine conseguire nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;
- nella resa di pareri e consulenza su questioni in materia giuridica sul tema delle responsabilità e del risarcimento del danno e in materia assicurativa in diritto delle assicurazioni;
- nell'analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione entro i due anni precedenti, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;

l. corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dell'Ente addetto alla gestione delle polizze, sui rapporti intercorrenti fra i rischi e le coperture assicurative e, più in generale, sulla materia assicurativa, e sulle conseguenze economiche e di responsabilità;

m. strumenti informatici da mettere a disposizione per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi e dei sinistri.

n. consulenza ed assistenza sulle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D.lgs 81/2008 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;

o. servizi accessori ed aggiuntivi offerti in sede di gara dall'impresa.

Art. 2 DURATA

Avrà durata di anni 4 (quattro) con decorrenza dallo spirare del termine di cui all'art.11 comma 10 del D.lgs.n.163/2006, di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai concorrenti, potrà essere prorogato per un periodo massimo di mesi 6 (sei) per motivi tecnici, senza il consenso preventivo dell'impresa contraente. Detta proroga tecnica si dà per accettata fin dall'inizio per mezzo della firma del contratto. Durante tale periodo, l'Ente non potrà avvalersi di altri soggetti che forniscono le medesime prestazioni oggetto del servizio. Il broker si impegna ad iniziare il servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto. L'incarico cesserà comunque di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro di cui al D.Lgs.209/2005.

Art. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA

Il broker dovrà assicurare le prestazioni previste nel precedente art.1 il cui elenco e descrizione sono da considerarsi indicativi e non esaustivi. Il broker non assume alcun compito di direzione e di coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, né potrà impegnare in alcun modo l'Ente stesso, se non preventivamente autorizzato per iscritto. Il broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri, sarà inoltre suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno dell'Ente di mettere a disposizione copia dei testi delle polizze in corso ed i dati necessari, se già disponibili.

Il broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

La tempistica per alcune prestazioni previste e/o desumibili dal precedente art.1 è la seguente:

a) annuale entro il 30/03 di ciascun anno;

a.1) rapporto annuale, sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli interventi

effettuati con riferimento alla gestione dell'anno precedente, unitamente alla relazione di analisi delle polizze, che dia indicazioni sull'analisi dei rischi e sui rimedi proposti, formulando il programma assicurativo dell' Ente;

a.2) relazione contenente il rapporto premi/sinistri, con riferimento ad ogni polizza.

b.) semestrale: reports sull'andamento della liquidazione da parte delle compagnie assicuratrici dei sinistri denunciati, distinti per polizza;

c.) 90 giorni antecedenti la scadenza delle polizze, consegna del capitolato e del bando di gara accompagnati da un rapporto che metta in evidenza le caratteristiche salienti degli atti di gara predisposti, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di inserimento di franchigie e l'importo presunto da mettere a base di gara;

d.) 30 giorni antecedenti la scadenza dei pagamenti dei premi, segnalazione preventiva;

e.) 48 ore dalla richiesta per la resa di pareri e consulenze in materia assicurativa.

L'eventuale proposta di disdetta, modifica delle polizze in essere deve essere comunicata con un anticipo di almeno tre mesi e comunque entro i termini contrattuali previsti dalle polizze per la disdetta, al fine di consentire agli uffici preposti di attivare le procedure necessarie.

Art.4 OBBLIGHI DEL BROKER

Il broker:

a) dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell' Ente, come indicato ai sensi del presente C.S.A. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il broker attualmente affidatario del servizio per il pieno e completo passaggio delle competenze. In particolare il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato e non ancora chiusi in tale data.

b) svolgerà l'incarico nell'interesse del Comune di Vignate

c) è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, mentre l'Ente rimane sollevato dall'obbligo di accettare in tutto od in parte le predette proposte;

d) dovrà osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di coperture dei rischi necessari all'amministrazione dell' Ente;

e) dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso l' Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;

f) garantirà, su richiesta, la presenza di proprio personale presso le sedi dell' Ente;

g) individuerà un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio medesimo.

Il broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, di adeguata professionalità ed esperienza lavorativa, quale referente dell' Ente per il servizio oggetto del presente capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, con la disponibilità ad incontri presso gli uffici dell'Ente stesso.

Il broker dovrà comunicare contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica) ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona di adeguata professionalità ed esperienza lavorativa.

Al fine di garantire l'Ente, il broker dovrà presentare una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile a copertura di tutti i danni a terzi causati da negligenza od errori professionali con un massimale assicurato che non potrà essere inferiore a quello stabilito dall'ISVAP per il volume d'affari dell'impresa; copia della polizza dovrà essere consegnata all'atto della stipula del contratto.

Sono a carico del broker:

1. tutte le spese e gli oneri necessari per l'espletamento del servizio oggetto del contratto;
2. i rischi connessi all'esecuzione del servizio;
3. tutte le spese derivanti dalla stipulazione e registrazione del contratto.

Art.5 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

E' fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente.

In particolare il broker deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Il Comune di Vignate, autorizza esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal presente contratto, giusto quanto disposto dal D.Lgs.196/2003.

Art. 6 VERIFICHE E CONTROLLI

L'Ente si riserva il diritto di controllare con personale proprio (o incaricato) l'esecuzione del servizio ed avrà diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento.

L'Ente per eventuali osservazioni o rilievi verbali o scritti si rivolgerà al responsabile della direzione e del coordinamento e/o al funzionario referente, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'inizio del servizio.

Art.7 PENALI

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel capitolato speciale, ovvero nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, il Comune di Vignate provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte dell'Amministrazione, a giustificare il comportamento del Broker verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di:

- € 500,00 (euro cinquecento/00), salvo l'eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- € 100,00 (euro cento/00), per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra loro.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza del Funzionario competente per ogni singolo Ente e, pertanto, il Broker non potrà sollevare alcuna eccezione di merito.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui il Funzionario del competente Ente ha comunicato con raccomandata con

ricevuta di ritorno l'infrazione, decorso tale termine, si procederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata.

E' fatto comunque salvo il diritto dell' Ente al risarcimento del maggior danno.

Art.8 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di cui al presente C.S.A. non comporta per l'Amministrazione nessun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi, o quant'altro, poiché l'opera del broker sarà remunerata dalla Compagnie di assicurazione, con provvigioni calcolate sui premi imponibili relativi ai contratti conclusi con l'Amministrazione Comunale

Dette provvigioni saranno calcolate in conformità alla percentuale indicata dal broker in sede di presentazione dell'offerta economica relativa alla gara sui premi imponibili richiesti dalle compagnie di assicurazione per i rispettivi contratti.

Il broker non potrà, inoltre, richiedere né all' Amministrazione Comunale, né alla Compagnie di Assicurazione con cui l' Ente ha stipulato contratti assicurativi, altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della provvigione indicata in sede di offerta, pena la risoluzione di diritto del contratto di brokeraggio assicurativo.

Nessun corrispettivo, obbligazione o garanzia di alcuno genere sarà posta a carico del bilancio dell'Ente. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei contratti assicurativi o non si realizzi il buon esito delle gare relative.

Art.9 PREROGATIVE ED IMPEGNI DELL'ENTE

Restano di esclusiva competenza dell'Ente:

1. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
2. la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
3. l'adozione degli atti amministrativi e dei Capitolati Speciali di Appalto da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessitano all' Ente;
4. La sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali.

L'Ente si impegna a:

1. non stipulare o modificare alcuna polizza senza la preventiva consulenza e intermediazione del broker incaricato;
2. rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione dei contratti di assicurazione e delle relative polizze è affidata al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente, con le Compagnie Assicuratrici per ogni questione inerente il contratto medesimo;
3. citare espressamente, in tutti gli atti afferenti ai propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker;
4. fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio;
5. indicare espressamente, in ciascun contratto, la percentuale della provvigione che la Compagnia Assicurativa aggiudicataria corrisponderà al broker.

Art. 10 RESPONSABILITA'

Il broker è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.

Il broker è altresì responsabile, nel caso in cui non si segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali, che comportano responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il broker risponde dei danni causati nell'espletamento del proprio mandato anche dopo la

scadenza dell'incarico di cui al presente C.S.A.

L'Ente avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori od omissioni del broker.

Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dallo espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamato a rispondere l'Ente che fin d'ora si intende sollevato ed indenne da ogni pretesa o molestia.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dal servizio, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa valida per tutto il periodo contrattuale, requisito richiesto per la partecipazione alla gara.

Art.11 COPERTURE ASSICURATIVE

La ditta deve dimostrare di essere in possesso di polizza relativa all'assicurazione della responsabilità Civile per negligenze o per errori professionali, prevista dalla L. 792/84 e successive modifiche: La Ditta si impegna a comunicare eventuali variazioni nonché gli atti di quietanza comprovanti il pagamento del premio. La polizza o altra equivalente, sarà mantenuta in essere per tutto il periodo di validità contrattuale

Art.12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-RECESSO

Il Comune si riserva di dichiarare risolto il contratto, anche in via stragiudiziale, quando, dopo aver richiamato formalmente il broker, con comunicazione Racc. A.R., all'osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, quest'ultimo, per almeno 3 volte, non vi abbia ottemperato nel termine assegnatogli. E' in facoltà dell'Ente recedere unilateralmente ai sensi dell'art.1373 del c.c. al verificarsi di eventi o inadempienze che verranno ritenute particolarmente gravi, senza assegnazione dei termini come previsto al capoverso precedente. In caso di risoluzione o recesso, la cauzione definitiva di cui al successivo articolo 14, verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo, salvo il risarcimento di maggiori danni escutendo per gli stessi l'Assicurazione di Responsabilità Civile per errore e negligenza professionale di cui al precedente art.4 .

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione all'Albo dei mediatori di Assicurazione di cui al D.Lgs.n.209/2005, da parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso perda i requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs.n.163/2006 e ss.m.i.

Art.13 CESSIONE E SUBAPPALTO

Sarà assolutamente vietato all'aggiudicatario cedere o dare in subappalto l'esecuzione di tutto o di parte del servizio.

L'inosservanza di tale divieto comporterà l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per l'Ente di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art.14 FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE – AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSAU- LI

In caso di scioglimento, di liquidazione, di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere della società aggiudicataria, il contratto si riterrà rescisso di diritto a far data dall'inizio di dette procedure, fatto salvo il diritto dell'Ente di rivalersi sulla cauzione, nonché il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Art.15 SPESE CONTRATTUALI

Si rimanda alle disposizioni indicate all'art.17 del bando di gara.

Art.16 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversie che dovesse insorgere nell'esecuzione del servizio è competente esclusivamente il Foro di Milano